

Pi. 1331

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Tribunale di Bari
Camera Penale di BARI

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER I
DIFENSORI DI IMPUTATI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO O
DIFESI DI UFFICIO**

**TABELLA RELATIVA AI PROCEDIMENTI INNANZI AL
TRIBUNALE PENALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE**

Il Presidente del Tribunale di Bari dr Domenico De Facendis, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari avv. Giovanni Stefani, i Presidenti delle sezioni penali dibattimentali del Tribunale penale di Bari, dott.ssa Rosa Calia Di Pinto e dott. Marco Guida ed il Presidente della Camera Penale di Bari avvocato Gaetano Sassanelli,

dato atto della necessità di uniformare le prassi applicative dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati, collaboratori di giustizia (art. 115 T.U. spese di giustizia), imputati difesi di ufficio insolventi (art. 116 T.U. spese di giustizia), imputati irreperibili, dichiarati o di fatto (art. 117 T.U. spese di giustizia);

valutata pertanto l'opportunità di prevedere modalità di presentazione delle istanze di liquidazione di detti onorari che favoriscano lo snellimento delle relative procedure;

considerato l'esito delle riflessioni congiuntamente svolte sul tema, nel corso di alcune riunioni ad esso dedicate;

considerato che presso la sezione GIP di codesto Tribunale e grazie al costante lavoro svolto dai Magistrati di quella sezione e dagli avvocati all'uopo delegati dal Consiglio l'Ordine e dalla locale Camera Penale hanno permesso di varare sin dal 16 gennaio 2016 un protocollo di intesa al fine di snellire e disciplinare le procedure di liquidazione con l'applicazione di parametri concordati e rientranti nella soglia prevista dalla legge e che considerava, altresì, le modifiche apportate all'art. 83 del T.U. delle spese di Giustizia dall'art. 1 comma 783 della legge finanziaria n. 208 del 28 dicembre 2015;

rilevato, altresì, che in data 8 giugno 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha varato un protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. "irreperibili di fatto", nonché dei cosiddetti "insolvibili";

e che appare opportuno richiamarsi a tale protocollo al fine di meglio disciplinare le prassi liquidatorie e di determinare i compensi in considerazione della effettiva attività difensiva svolta, della importanza del processo e delle questioni nello stesso affrontate;

PREMESSO CHE

il D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 prevede ampi margini di discrezionalità nella quantificazione dei compensi professionali spettanti ai difensori al fine di adattarli alle caratteristiche, all'urgenza, al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura alla complessità del procedimento, alla gravità ed al numero delle imputazioni, al numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ai contrasti giurisprudenziali, all'autorità giudiziaria dinanzi a cui si svolge la prestazione, alla rilevanza patrimoniale, al numero dei documenti da consultare, alla continuità dell'impegno, all'esito ottenuto, al numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, ed al tempo necessario all'espletamento dell'attività difensiva, stabilendo che il giudice tiene conto dei valori medi che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento (art. 2).

Di contro l'art. 106 bis del DPR 115/2002 (Titolo II- Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale) introdotto dall'art. 1 co. 606 lett. b) della legge 27/12/2013 n. 147 prevede:

"art. 106 bis (compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)

1.Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo".

Si condivide pertanto la necessità di applicare criteri standardizzati di liquidazione dei compensi per uniformare gli stessi su tutto il territorio nazionale, nonché per perseguire sempre l'obiettivo di semplificare e rendere rapida ed effettiva la liquidazione dei compensi, in maniera adeguata rispetto alla prestazione professionale.

Ritenuto, pertanto, di individuare 11 ipotesi standardizzate di liquidazione dei compensi, applicabili per prime nove (A-I) per le liquidazioni dei difensori di imputati ammessi al gratuito patrocinio, nonché per i difensori ab origine nominati di ufficio con le apposite procedure, mentre le residue ipotesi (L-M) troveranno applicazione solo per i difensori nominati di ufficio in udienza.

Ritenuto che con circolare DAG 22/03/17 0054770.U il Ministero della Giustizia ha chiarito che la decurtazione prevista dall'art.106 bis DPR 115/2002 si applica anche "...alle fattispecie contemplate dagli artt.115, 116, 177 e 118" del predetto DPR e che i difensori inseriranno nella richiesta di liquidazione espresso riferimento alla predetta circolare con conseguente richiesta di applicazione della decurtazione ai sensi del richiamato art.106 bis.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le istanze di liquidazione degli onorari difensivi (per prestazioni rese in favore di imputati o persone offese ammesse al patrocinio a spese dello stato) saranno depositate in udienza, in modo da consentire al giudice di pubblicare il provvedimento di cui si tratta mediante lettura, unitamente al provvedimento conclusivo dell'udienza stessa, così come prevede l'art. 83 comma 3 bis D.P.R. 115/2202;
2. Le istanze di liquidazione dovranno essere depositate in triplice copia e contenere:
 - a) L'indicazione:
 - Della data di conferimento dell'incarico difensivo;
 - Dei numeri di RNR e RGIP del procedimento cui l'istanza si riferisce;



- Del giudice al quale è indirizzata l'istanza e del PM titolare del procedimento;
 - delle generalità dell'imputato e della persona offesa;
 - del codice fiscale /partita IVA del difensore istante;
- b) La dichiarazione di non aver mai presentato altre istanze di liquidazione onorari per lo stesso procedimento;
3. Alle istanze in parola dovranno essere allegare in triplice copia:
- c) L'istanza di ammissione al patrocinio col relativo "depositato";
 - d) Copia del decreto di ammissione col relativo "depositato" ovvero copia del provvedimento di nomina a difensore di ufficio;
 - e) Stampa richiesta SIAMM
 - f) Certificato o autocertificazione di iscrizione nell'albo dei difensori per il patrocinio gratuito;

4. Le istanze di liquidazione proposte dai difensori nominati di ufficio vanno corredate con la documentazione suddetta, nonché con quella attestante l'avvenuto esperimento della procedura per il recupero del credito ovvero col decreto di irreperibilità dell'imputato oppure, in mancanza, con la copia degli atti del procedimento da cui risulti la irreperibilità di fatto dell'imputato.

In particolare il difensore di ufficio deve fornire la seguente documentazione inerente il tentativo di recupero del credito:

decreto ingiuntivo
 pignoramento mobiliare
 visura PRA
 visura catastale

Per quanto concerne la IRREPERIBILITA':

è pacifica per lo straniero senza fissa dimora;
 per l'imputato che risulti sconosciuto all'indirizzo indicato;
 in entrambi i casi occorre un attestato del DAP

Se l'imputato, invece, risulta ancora formalmente residente nell'indirizzo indicato, il difensore è tenuto a fornire la documentazione sopra indicata.

Nessun valore può avere il decreto di latitanza.

- 5 Il giudice deve essere messo in condizione di poter acquisire il fascicolo relativo all'ammissione al GP al fine di poter verificare l'eventuale deposito di informative della GdF o eventuali provvedimenti di revoca; ove non sia in grado di acquisire per tempo dette informazioni, la liquidazione sarà effettuata successivamente;
- 6 In caso di impraticabilità, per qualsivoglia ragione, del deposito nella stessa udienza conclusiva del procedimento, le istanze di liquidazione devono essere depositate nella cancelleria dell'ufficio liquidazioni. In tal caso, alla documentazione elencata ai punti 2) e 3) deve aggiungersi la copia dei verbali delle udienze in cui è stato espletato l'incarico difensivo.
- 7 Nella liquidazione dei compensi dei quali si tratta si terrà conto dei criteri di seguito esplicitati e previsti dal protocollo varato dal CNF con i Consigli dell'ordine degli avvocati e secondo la tabella standardizzata che segue:

8

LE UNDICI IPOTESI

	Monocratico	Tribunale
Ipotesi base A (sentenze ex art. 129 c.p.p. incidenti di esecuzione di scarso rilievo)	fase di studio euro 225; fase decisoria euro 375 totale euro 600 - 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 400.00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014	fase di studio euro 320; fase decisoria euro 520 totale euro 840 - 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 560.00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014
Ipotesi base B (patteggiamenti)	fase di studio euro 325; fase decisoria euro 665; totale euro 990 - 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = = euro 660 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014	fase di studio euro 560; fase decisoria euro 760; totale euro 1320 - 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = = euro 880 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014
Ipotesi base C (direttissime con convalida, concluse con patteggiamento e rito abbreviato)	fase di studio euro 400; fase decisoria euro 800 (per patteggiamento) euro 920 (per abbreviato) ; totale (per patteggiamento) euro 1200 - 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 800 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014. totale (per giudizio abbreviato) euro 1320 - 1/3 art. 106 bis DPR115/2002 = euro 880 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014	fase di studio euro 600; fase decisoria euro 1200 (per patteggiamento) euro 1440 (per abbreviato) ; totale (per patteggiamento) euro 1800 - 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.200 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014. totale (per giudizio abbreviato) euro 2040 - 1/3 art. 106 bis DPR115/2002 = euro 1.360 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014
Ipotesi base D (rito abbreviato semplice)	fase di studio euro 325; fase decisoria euro 875 Totale euro 1200-1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = euro 800 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014	fase di studio euro 475; fase decisoria euro 1025 Totale euro 1500-1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = euro 1.000 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014
Ipotesi base E (rito abbreviato condizionato)	fase di studio euro 240 fase istruttoria euro 540 fase decisoria euro 900; totale euro 1680 - 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1120 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014	fase di studio euro 360 fase istruttoria euro 810 fase decisoria euro 1350; totale euro 2520 - 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1680 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014
IPOTESI BASE F (dibattimento ipotesi base)	fase di studio euro 225; fase istruttoria euro 540 fase decisoria euro 675 Totale euro 1440 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 960 oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014	fase di studio euro 375; fase istruttoria euro 810 fase decisoria euro 1050 Totale euro 2235 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1490 oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G (dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)	fase di studio euro 225; fase introduttiva euro 270 fase istruttoria euro 540 fase decisoria euro 675 Totale euro 1710 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1140. <u>oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014</u>	fase di studio euro 375; fase introduttiva euro 450 fase istruttoria euro 810 fase decisoria euro 1050 Totale euro 2685 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1790. <u>oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014</u>
IPOTESI BASE H (dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)	fase di studio euro 225; fase istruttoria euro 875 fase decisoria euro 1000 Totale euro 2100 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1400 <u>oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014</u>	fase di studio euro 400; fase istruttoria euro 1250 fase decisoria euro 1500 Totale euro 3150 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 2100 <u>oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014</u>
IPOTESI BASE I (dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati, con fase introduttiva)	fase di studio euro 225; fase introduttiva euro 270 fase istruttoria euro 875 fase decisoria euro 1000 Totale euro 2370 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1580 <u>oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014</u>	fase di studio euro 400; fase introduttiva euro 450 fase istruttoria euro 1250 fase decisoria euro 1500 Totale euro 3600 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 2400 <u>oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014</u>
IPOTESI BASE L (dibattimento in cui è stato nominato in udienza un sostituto o difensore d'ufficio in un processo che si concluda in una sola udienza)	fase di studio (in ud) euro 50 fase istruttoria euro 200 fase decisoria euro 200 Totale euro 450 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 300 <u>oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014</u>	fase di studio (in ud) euro 100 fase istruttoria euro 300 fase decisoria euro 320 Totale euro 720 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 480 <u>oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014</u>
IPOTESI BASE M (dibattimento in cui è stato nominato in udienza un sostituto o difensore d'ufficio in un processo che con più udienze innanzi allo stesso difensore e con più di 3 testimoni)	fase di studio euro 225 fase istruttoria euro 300 fase decisoria euro 510 Totale euro 1035 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 690 <u>oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014</u>	fase di studio euro 300 fase istruttoria euro 520 fase decisoria euro 320 Totale euro 1140 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 760 <u>oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014</u>






9 Allo scopo di accelerare le procedure liquidative, il difensore:

- si impegna a far eleggere domicilio presso di sé all'interessato, in modo che la lettura del provvedimento equivalga a notificazione;
- preciserà che la liquidazione è richiesta secondo gli importi forfetizzati indicati nelle tabelle;
- alla istanza di liquidazione alleggerà il prototipo provvedimento corrispondente alla fattispecie che lo riguarda.

Bari, 12 marzo 2018



Il Presidente del Tribunale di Bari

Dr. Domenico De Facendis

Il Presidente Ordine Avvocati di Bari

Avv. Giovanni Stefani

Il Presidente Camera Penale di Bari

Avv. Gaetano Sassanelli

Il Presidente della Prima Sezione Penale Tribunale di Bari

Dott.ssa Rosa Calia Di Pinto

Il Presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Bari

Dott. Marco Guida